

CONGRESSO ISRAELITICO ITALIANO

TENUTO A FIRENZE DAL 30 APRILE AL 5 MAGGIO 1867.

ARTICOLI DEL PROGRAMMA.

ART. I.

Rendiconto finanziario della Commissione Esecutrice del Congresso di Ferrara.

ART. II.

Rendiconto della Commissione per la pubblicazione di buoni libri israelitici, e disposizioni da adottarsi in proposito.

ART. III.

Quali provvedimenti sieno da prendersi nell'interesse dell'Israelitismo Italiano nel caso che dal Governo e dal Parlamento si proceda all'applicazione del principio « LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO » ed all'abolizione di ogni ingerenza dello Stato negli affari di religione.

Se sia necessario propugnare l'esistenza di una Legge che regoli l'ordinamento delle Università Israelitiche e sanzioni il principio della compartecipazione obbligatoria dei correligionarij alle spese del Culto e dell'Istruzione religiosa.

Se debba procurarsi che sia conservata incolume ed estesa a tutto il Regno la Legge del 4 Luglio 1857 senza curarsi di emendarne i difetti.

Se sia conveniente la domanda di un sussidio Governativo al Culto Israelitico.

DELIBERAZIONI DEL CONGRESSO

Sul rapporto di una speciale Commissione eletta per esaminare quel Rendiconto il Congresso l'approva a pieni voti.

L'Assemblea delibera: « Che le Università Israelitiche Italiane dovrebbero continuare a stanziare nei loro Bilanci sotto la rubrica ISTRUZIONE RELIGIOSA la somma complessiva fra tutte di Mille Lire all'anno per la diffusione di buoni libri educativi israelitici in lingua italiana.

« Che tale stanziamento debba aver luogo anche quando non sia stato erogato quello dell'anno o degli anni precedenti e che in tal caso debba servire ad aumentare il fondo di tale categoria.

« Che l'approvazione dei libri ed il modo di erogare la somma a ciò stabilita venga affidato ad una Commissione che verrà scelta da chi dovrà eseguire le deliberazioni del Congresso.

« Che la durata dell'impegno delle Università a questo effetto s'intenderà limitato ad un triennio dal 1.º Gennaio 1868, e la somma si ripartirà in proporzione di popolazione fra quelle Università che aderiscono alle deliberazioni del Congresso.

« Che a questa Commissione restano assegnati gli avanzi di Cassa della precedente Commissione dei libri, al netto degli impegni da essa contratti e più i fondi esigibili spettanti agli esercizi precedenti. »

Questa Deliberazione fu adottata ad unanimità di voti, ad eccezione dell'ultimo alinea, dalla votazione del quale i Sigg. Rappresentanti delle Università Venete si astennero.

In questo Articolo il Congresso stabilì di far precedere la discussione degli alinea a quella del Quesito generale, e quindi procedè come appresso:

Fatta discussione cumulativa di questi due capoversi, fu adottata a maggioranza di voti la seguente Deliberazione:

« Il Congresso non trovando conveniente nelle condizioni attuali di provocare nuove disposizioni legislative sulla organizzazione delle Università Israelitiche passa all'ordine del giorno sugli Alinea 1.º e 2.º dell'Art. 3 del Programma.

« Il Congresso non credendo conveniente la domanda di un sussidio pel Culto israelitico se non qualora ciò fosse richiesto

« dal principio della uguaglianza di trattamento dei Culti, passa
« all'Ordine del Giorno sull'ultimo alinea del 3.^o Articolo.

Richiamata la discussione sul quesito generale di questo Art. 3.^o riguardante il caso che dal Governo e dal Parlamento si proceda all'applicazione del principio « LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO » il Congresso delibera: « di delegare la Commissione Esecutrice « ad invigilare e provvedere a che la nuova Legislazione sui rapporti delle Chiese collo Stato tenga il giusto calcolo delle condizioni attuali del Culto israelitico provvedendo alla conservazione « degli oratorj, al modo di esecuzione dei legati perpetui, degli « oneri contrattuali incontrati dalle Università Israelitiche la cui « personalità giuridica venisse sconosciuta, ed a quanto altro sarà « del caso, indicando con opportune istruzioni alle Università medesime i modi di porre al sicuro sotto l'egida delle nuove leggi « che venissero pubblicate il rispetto di questi vitali interessi.

« La delega altresì ad eccitare, promuovere e proporre ordinamenti di consorzi volontari all'oggetto di provvedere ai bisogni « del culto e far fronte alle spese della istruzione religiosa in quella « parte nella quale non vi provvedessero le leggi dello Stato. » Così deciso a unanimità di voti.

Altra deliberazione sullo stesso oggetto adottata a maggioranza di voti:

« Il Congresso delibera che fino a quando non si verifichi il caso « contemplato dal primo alinea dell'Art. 3, la Commissione Esecutrice debba adoperare i mezzi possibili onde proteggere la esistenza delle leggi vigenti sull'ordinamento delle varie Università « Israelitiche del Regno.

ART. IV.

Se debba promuoversi l'istituzione di un Collegio Rabbिनico Italiano e con quali mezzi.

Se sia opportuno stabilire un accordo fra le Università Israelitiche del Regno affinché sia riconosciuto come Collegio Rabbिनico Italiano quello di Padova, secondo la proposta di alcune Università.

« Sulla prima parte della quarta proposta il Congresso delibera che si debba promuovere l'istituzione di un Collegio Rabbिनico Italiano per consorzio delle Università Israelitiche del Regno. » Approvata a maggioranza.

L'alinea fu pure approvato a maggioranza di voti, e quindi fu ritenuto opportuno stabilire un accordo fra le Università israelitiche del Regno, affinché sia riconosciuto come Collegio Rabbिनico italiano quello di Padova.

Quanto ai mezzi fu adottata alla unanimità dei presenti, meno due astenuti, la seguente deliberazione;

« Il Consiglio abilita la Commissione esecutrice a concertare « insieme coi Rappresentanti delle Università o Comunioni israelitiche di Venezia, Padova, Mantova, Verona e Rovigo, il progetto « di consorzio pel mantenimento dell'Istituto Convitto Rabbिनico « Nazionale, e di stabilire udito il voto della Direzione e della Revisione dell'Istituto stesso il relativo Regolamento, fermi però i « seguenti estremi: »

1.^o « Che le spese dell'Istituto da sostenersi dal Consorzio non « superino le Italiane Lire Novemila annue, ritenuto l'uso gratuito « dei locali, suppellettili, e Biblioteca come dalla proposta delle dette « Comunioni Lombardo-Venete.

2.^o « Che per gli alunni appartenenti ad alcuna delle Università « consorziate l'istruzione sia data del tutto gratuitamente, e che l'ammontare della pensione per vitto, ed alloggio non superi per ciascuno di essi le annue Lire Cinquecento.

3.^o « Che vi siano nell'Istituto quattro piazze di favore per ognuna « delle quali la pensione pel vitto e l'alloggio sia ridotta a sole Lire « Italiane Duecento, e tali piazze possano essere conferite soltanto a « giovani privi di mezzi appartenenti alle Università consorziate, scegliendoli in caso di concorso di maggior numero d'aspiranti, mediante esame comparativo di merito nei modi che verranno stabiliti « nell'apposito Regolamento.

4.º « Che le pensioni per alunni non appartenenti alle Università consorziate sieno stabilite per l'istruzione vitto ed alloggio in Italiane Lire Novecento.

5.º « Che il Consorzio sia obbligatorio per gli accettanti tosto che si facciano aderenti tante Università che rappresentino una popolazione di quindicimila anime almeno, e che questa obbligazione s'intenda duratura per un triennio prorogabile di triennio in triennio salva previa disdetta di un anno, e fermo stante il disposto di questo articolo.

6.º « Che le spese dell'Istituto debbano dividersi fra tutte le Università e Comunioni consorziate in proporzione della rispettiva popolazione. »

ART. V.

Se e quali provvidenze siano da chiedersi al Governo ed ai Comuni perchè gli israeliti bisognosi possano fruire nei pubblici Stabilimenti dei vantaggi concessi agli altri concittadini, senza che sieno posti nella impossibilità di rimanere fedeli ai loro doveri religiosi.

« Il Congresso confidando che le singole Università non ometteranno di curare presso i rispettivi Comuni e Provincie che i principii d'uguaglianza non sieno in odio alla professione religiosa ingiustamente violati in nessuna circostanza, delega la Commissione Esecutrice ad appoggiare all'avverarsi dei casi presso il Governo i loro giusti reclami, facendo all'uopo appello alla pubblica opinione col mezzo della stampa liberale. »

Approvata a pluralità di voti.

ART. VI.

Comunicazione dei Rappresentanti delle varie Università sui fatti verificatisi nel rispettivo circondario favorevoli o contrari ai principj di libertà di Culto e di civile uguaglianza.

Il Congresso delibera :

« Che la Commissione Esecutrice si faccia centro per raccogliere dalle varie Comunioni e diramare alle medesime le comunicazioni che interessassero in ciò che riguarda l'applicazione dei principii di libertà di coscienza e di civile e politica uguaglianza. »

La Presidenza trasmetterà alla Commissione Esecutrice la notizia dei fatti comunicati al Congresso per l'uso opportuno.

ART. VII.

Elezione della Commissione permanente, e mezzi per render più pronta l'azione della medesima.

Il Congresso delibera per acclamazione :

Che il Presidente del Consiglio d'Amministrazione Israelitico della Capitale del Regno sia di diritto Presidente della Commissione Esecutrice del Congresso. Quindi vengono eletti a far parte della Commissione i Sigg.

Cav. Avv. Marco Diena	di	Venezia
Avv. Alessandro Liuzzi	»	Reggio
David Almagià	»	Ancona
Alessandro Malvano	»	Torino
Avv. Vittorio de Rossi	»	Livorno
Cav. Ing. Marco Treves	»	Firenze.

PROPOSTE

NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA.

ART. VIII.

Che l'Assemblea dichiari che le sue Deliberazioni siano sottoposte all'approvazione delle Università rappresentate al Congresso.

ART. IX.

L'Università Israelitica d'Asti per organo del suo Rappresentante seguente a quanto questo in nome di lei propugnava in seno all'onorevole Congresso di Ferrara ed inerentemente a quanto essa medesima per mezzo del suo Consiglio Amministrativo scriveva alla Commissione Esecutiva in data del dì 17 Luglio e 28 Ottobre 1863; e 1 Novembre 1864, insta presso l'onorevole Congresso di Firenze onde con analoga Deliberazione promuova la convocazione di un Concilio Rabbिनico il quale apporti nell'esercizio esteriore del Culto religioso Pubblico le modificazioni volute dai tempi, al doppio scopo di rafforzare colla sua autorità collettiva quanto è da conservarsi, e togliere possibilmente ogni pretesto all'abuso.

L'Università Israelitica instante fa dipendere dall'esito della proposta questione, che essa reputa la più utile ed opportuna in un Congresso Israelitico, il suo concorso ulteriore alle spese cui il Congresso potesse colle sue Deliberazioni dar luogo.

ART. X.

In deroga parziale dell'Art. 7 delle Decisioni del Congresso di Ferrara del 1863, il Congresso Israelitico Italiano in Firenze delibera:

Di revocare la Decisione che il Congresso Israelitico debba adunarsi periodicamente ogni tre anni; e stabilisce quanto appresso:

1.^o *Che la Commissione Esecutrice da eleggersi per eseguire le Deliberazioni di questo Congresso renderà conto annualmente del suo operato con rapporto circolare da diramarsi a tutte le Università Israelitiche Italiane, e dopo un triennio da oggi s'intenderà sciolta.*

2.^o *Che qualora l'utilità di un Congresso Israelitico si facesse manifesta, la Commissione Esecutrice durante il triennio, ed in seguito il Presidente dell'Università Israelitica della Capitale del Regno (che dovrà essere a ciò pregato a nome del Congresso) interpellerà le Università tutte del Regno, e procederà alla convoca-*

DELIBERAZIONI RELATIVE

Approvata a pieni voti.

Sulla proposta dell'Università di Asti presentata dal Signor Rabbino Profess. Terracini tendente alla convocazione di una conferenza di Rabbini Italiani la quale apporti all'esercizio esteriore del Culto Religioso Pubblico le modificazioni volute dai tempi, al doppio scopo di rafforzare colla sua autorità collettiva quanto è da conservarsi, e togliere possibilmente ogni pretesto all'abuso.

Considerato essere tale proposta avanzata da un illustre Rabbino ed appoggiata giusta le sue dichiarazioni da altri ragguardevoli Membri del Rabbinato. Considerato apparire a ciascuno opportuno, ed urgente il provvedere pel decoro dell'Israelitismo, e per le esigenze del civile progresso al sentito bisogno dell'accennate riforme.

Considerato però che non potrebbesi lusingarsi del facile conseguimento dello scopo desiderato senza previ concerti ed accordi sui punti da trattarsi nella Conferenza Rabbिनica che vorrebbesi convocare.

Considerato altresì che non essendo stata quella proposta enunciata nel programma, i Rappresentanti delle singole Università nel Congresso non potrebbero portarvi oggi le vedute dei propri mandanti; i Rappresentanti medesimi nella loro individualità esprimono il voto:

Che i Sigg. Rabbini Italiani d'accordo colle Università a cui sono preposti vogliano concertarsi sulle riforme che intendono di attivare trasmettendo in forma di programma il risultato dei loro accordi alla Commissione Esecutrice, la quale avrà poi a provocare per parte delle Università stesse una Conferenza Rabbिनica che venga a sanzionare le divisate riforme. — A Maggioranza. —

Approvato a unanimità di voti fino al paragrafo 1.^o

Si sostituisce all'unanimità quanto appresso:

1.^o « Che la Commissione da eleggersi per eseguire le Deliberazioni del Congresso renderà conto annualmente del suo operato con rapporto circolare da diramarsi alle Università Israelitiche le quali avranno accettato di contribuire alle spese della Commissione Esecutrice; e allo spirare di un triennio dovrà interpellare tutte le Università Israelitiche del Regno sulla opportunità di un nuovo Congresso. »

Si sostituisce pure all'unanimità:

2.^o « Che sia in facoltà della Commissione d'interpellare le Università tutte per la convocazione del Congresso anche in corso del triennio ove lo trovasse opportuno; e dovrà poi avanzare tale interpellanza ove ne facciano motivata domanda almeno tre delle Università Israelitiche del Regno, o le rappresentanze d'un numero qualunque d'Università la cui popolazione complessiva ascenda ad oltre tremila anime. »

zione, qualora vi aderiscano preventivamente tante Università quante rappresentino la maggioranza della popolazione israelitica d' Italia.

Si aggiunge 3.^o « Che le Università che provocano la convocazione s'intendono per ciò stesso obbligate a farsi rappresentare al Congresso da convocarsi, e se non facessero già parte del consorzio s'intendono partecipanti, a decorrere dal momento dell'accettazione della loro proposta di convocazione, a tutti gli obblighi già assunti dalle Università consorziate. »

Adottata a maggioranza.

4.^o « Che sussista la Commissione fino a che le Università restano consorziate per alcuna delle Deliberazioni prese al Congresso di Firenze, secondo le norme stabilite dal Congresso medesimo. »

A unanimità.

5.^o « Che pel caso che sussistano rapporti fra le Università consorziate a tenore dell'Articolo precedente oltre il periodo di sei anni da oggi, debba procedersi alla nuova elezione della Commissione Esecutrice, ritenuta la rieligibilità dei membri cessanti. — I voti delle Comunioni consorziate potranno raccogliersi anche in via di corrispondenza. »

Approvata a maggioranza.

6.^o « Che cessino le funzioni della Commissione Esecutrice col riunirsi di un nuovo Congresso. »

A unanimità.

7.^o « Il Congresso crede conforme agli interessi morali dell'Israelitismo italiano che i Rappresentanti delle sue Università si riuniscano in Congresso a distanze non maggiori di cinque anni. »

A unanimità.

8.^o « La Commissione sarà autorizzata ad eseguire le Deliberazioni dell'Assemblea (salvo quella del Collegio Rabbinico rispetto a cui fu altrimenti disposto) quando le siano pervenute le adesioni di tante delle Università rappresentate nel Congresso quante comprendano la maggioranza degli individui componenti le Università stesse. »

Approvata a maggioranza.

9.^o « La Commissione potrà disporre per la esecuzione del proprio mandato di una somma che non ecceda le L. 1500 annue re-partibili fra le Università aderenti in proporzione della loro popolazione. »

A unanimità.

10.^o « Il Presidente del Congresso resta incaricato di pubblicare le deliberazioni prese, dichiarando se furono adottate ad unanimità o a semplice maggioranza, ed a ricevere le adesioni delle singole Università alle Deliberazioni del Congresso. »

A unanimità.

11.^o « Gli Atti del Congresso dovranno provvisoriamente restare affidati alla Segreteria del Consiglio Amministrativo di Firenze, che li consegnerà poi alla Commissione Esecutrice appena che si sarà definitivamente costituita. »

A unanimità.

Saluto all' **ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE** di Parigi.

Ringraziamenti.

« Il Congresso Israelitico Italiano di Firenze incarica la Commissione Esecutrice d'invviare un saluto fraterno all'*Alliance Israelite Universelle* di Parigi, ed all'illustre suo Preside Avv. Adolfo Cremieux per l'operosità colla quale si distingue in vantaggio degl'interessi e del progresso dell'israelitismo. »

A unanimità.

Si votano all'unanimità ringraziamenti alla Commissione Esecutrice del Congresso di Ferrara, ed ai suoi Tesorieri; all'Ufficio Presidenziale e ai Segretari di questo Congresso.

« Il Congresso esprime la propria riconoscenza al Sig. Presidente pel modo dignitoso ed imparziale con cui ha diretto le discussioni, ed al Consiglio Amministrativo di questa Università per le liete e cordiali accoglienze fatte in tale fausta circostanza ai Rappresentanti delle Università consorelle. »

Per acclamazione.

Per Copia Conforme.

Il Presidente

DAVID LEVI

I Segretari

RAFFAELE TEDESCHI
Dott. LEONE RAVENNA
Avv. DANTE COEN.